

REGIONE PUGLIA

10

ASSESSORATO AL TURISMO, SPORT E INDUSTRIA ALBERGHIERA

- SETTORE TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA -

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 256/A IV Legislatura

R E L A Z I O N E

La L.R. 29.6.1979 n.39 relativa a "Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari" ha regolato fino ad ora l'intervento ordinario della Regione nel settore ricettivo dettando norme e procedure che si sono, nella pratica attuazione, rilevate a volte farraginose e ritardanti.

Con la L.R. 12.3.1985 n.8 relativa a "Norme per l'utilizzazione del finanziamento di cui al titolo secondo della legge 17.5.1983 n.217 - legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica" si è attuato nella Regione Puglia l'intervento aggiuntivo dello Stato tendente al riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle zone interne e montane.

Detta normativa, legata peraltro al finanziamento statale, di carattere straordinario e rispecchiante la programmazione statale, ha palesato una snellezza di procedure e una rapidità di intervento notevoli.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno regolamentare l'ordinario intervento regionale già ottenuto con l'abroganda L.R. n.39/79, con la procedura favorevolmente sperimentata con la L.R.n.8/85 approntando il presente d.d.l., che applica alla materia consueta nuove e più snelle procedure.

Am
u

↓

REGIONE PUGLIA

- 2 -

- ART. 1 - Indica le iniziative incentivabili riportando la più recente nomenclatura delle strutture ricettive così come stabilito dalla legge quadro sul turismo.
- ART. 2 - Stabilisce che l'intervento regionale ordinario va attuato esclusivamente nelle zone "turistiche" e secondo la priorità delle iniziative situate nei comuni turisticamente rilevanti rispetto a quelle ubicate nei comuni turisticamente influenti ai sensi dello art.6 della L.R. 16.5.1985 n.28.
- ART. 3 - Determina i soggetti beneficiari e fissa la misura dell'intervento regionale.
- ART. 4 - Stabilisce la delega dell'istruttoria ai comuni competenti per territorio e determina la documentazione necessaria nonché pone *il* termine di inizio dei lavori per l'ammissibilità ai benefici.
- ART. 5 - Pone il vincolo a carico delle opere incentivate.
- ART. 6 - Determina l'organo regionale competente alla concessione dei contributi.
- ART. 7 - Regola la procedura per l'erogazione dei benefici e dei controlli relativi.
- ART. 8 - Abroga la vecchia normativa regionale e detta norme transitorie.
- ART. 9 - Modifica la misura del contributo prevista dalla L.R.n.8/85 allo scopo di evitare disparità nei confronti dei fruitori.
- ART. 10 - E' la norma finanziaria.

May
M


2

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL TURISMO, SPORT E INDUSTRIA ALBERGHIERA

- SETTORE TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

OGGETTO: D.D.L. " INCENTIVAZIONE REGIONALE DELLA RICETTIVITA'
TURISTICA E DELLE STRUTTURE TURISTICHE COMPLEMENTARI".



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL TURISMO, SPORT E INDUSTRIA ALBERGHIERA

- SETTORE TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA -

ART. 1

FINALITA'

1. Al fine di promuovere il miglioramento e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

- a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:
- alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui allo art.6 della L. 17.5.1983 n.217;
 - impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati, purchè aperti al pubblico;
 - esercizi di ristorazione;
 - stabilimenti balneari;
 - agenzie di viaggio e turismo, compreso l'acquisto delle attrezzature per il trasporto dei turisti.
- b) l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).


REGIONE PUGLIA

ART. 2

PRIORITA'

1. Gli esercizi di cui alla lett.a 1° comma art. 1 devono essere ubicati nelle zone di cui all'art.6 della L.R.16.5.1985 n.28.

2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate prioritariamente rispetto a quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti.



REGIONE PUGLIA

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DEL CONTRIBUTO

1. I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 sono concessi:

- a) agli operatori privati;
- b) agli enti locali e loro consorzi;
- c) agli altri enti pubblici nonché alle associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C., interessate allo sviluppo delle attività turistiche.

2. La misura del contributo è fissata nel 30% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie, gli impianti fissi e l'arredamento, compreso l'acquisto dell'immobile già adibito o da adibire ad uso turistico e alberghiero, nonché l'acquisto del terreno purchè, questo ultimo, non superi il 50% dell'intero investimento.

3. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze concesse allo stesso titolo, dallo Stato dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Handwritten signature and mark

6

REGIONE PUGLIA

ART. 4

PROCEDURE E MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI.

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi, indirizzate all'Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l'opera sarà situata e corredate dai seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- progetto esecutivo dell'opera;
- concessione edilizia;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato - per la medesima opera - di contributi derivanti da leggi statali e regionali;
- nulla-osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;
- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o, in mancanza, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico-alberghiera di cui al successivo art. 5.

2. Il Sindaco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, le trasmette all'Assessorato regionale al Turismo, corredate dell'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località, nonché di una relazione sulle esigenze turistiche della località.

3. Le iniziative le cui opere risultino iniziate oltre sei mesi prima della data di presentazione della domanda non sono ammesse a contributo; il sindaco rilascerà all'uopo idonea certificazione.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni.

2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

3. I beneficiari che non sono proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione personale di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera ventennale in forma di atto pubblico.

4. Il presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, può autorizzare, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta Regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

5. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati, nonché degli interessati legali.

Handwritten signatures

REGIONE PUGLIA

ART. 6

CONCESSIONE CONTRIBUTO

1. La Giunta Regionale, tenendo conto delle priorità previste dall'art.2 della presente legge e nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile, delibera la concessione del contributo.

2. Il provvedimento di concessione del contributo costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per le erogazioni in esso previste a carico del bilancio regionale.

Handwritten signature

9

REGIONE PUGLIA

ART. 7

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dell'Assessore al Turismo in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:

- per il 50% sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa; all'uopo il beneficiario stipulerà a favore della Regione apposita Fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad ultimazione dell'opera finanziata;
- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo.

2. I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

~~(1) 3. Le spese e competenze dei tecnici e dei funzionari incaricati sono a carico dei beneficiari e determinate secondo le tariffe professionali di appartenenza tenendo conto dei criteri di cui ai commi 5-6-7 dell'art. 60 della L.R. 16.5.1985 n.28.~~

(1) Punto cassato dalla Giunta Regionale nelle sedute del 19. X. 1987

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dr. Raffaele Donnò)

Donnò

REGIONE PUGLIA

ART. 8

ABROGAZIONE

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla L.R.29.6.1979 n.39.

2. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai sensi della L.R.29.6.1979 n.39 si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui all'art.4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate.



REGIONE PUGLIA

ART. 9

RIDUZIONE MISURA CONTRIBUTO

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 30% la misura del contributo di cui al 1° comma dell'art. 3 della L.R. 12.3.1985 n.8.

Day

REGIONE PUGLIA

ART. 10

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, approvato con L.R. 13.2.1987, n.6:

PARTE 2^a - SPESA -

<u>Variazioni in aumento</u>	<u>BIL.COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
CAP. 0902020	15.000.000.000=	15.000.000.000=
 <u>Variazioni in diminuzione</u>		
CAP. 1602080 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da modificare, in sub. cap. ex 0902020	15.000.000.000+	15.000.000.000=

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei relativi bilanci.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 22/10/87

Chap
h

13/11